



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19 ottobre 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 19 ottobre 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dal prof. avv. Claudio Franchini, Presidente, e dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidenti, dall'avv. Eugenia Croce, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 6

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. TARANTO avverso l'ammenda di € 6.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Timcup Taranto-Catania del 19/8/06 – C.U. n. 17 del 21/8/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Taranto la sanzione della ammenda di € 6.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Timcup Taranto-Catania del 19/8/2006, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si eccepisce che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente affittiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Taranto, innanzitutto, hanno fatto ritardare di nove minuti l'inizio della gara con l'accensione di numerosi fumogeni, che riduceva la visibilità sul terreno di giuoco; in secondo luogo, hanno esposto, per alcuni minuti, uno striscione dal contenuto offensivo e intonato, in due diverse occasioni, un coro

offensivo nei confronti del Presidente della L.N.P.; in terzo luogo, hanno fatto esplodere nel proprio settore, all'inizio della gara, due petardi; in quarto luogo, hanno lanciato nel settore avversario, in due distinte occasioni, sei bengala; infine, hanno lanciato, in tre distinte occasioni, una trentina di bottiglie di plastica sul terreno di giuoco, in direzione di calciatori ospiti, senza colpirli.

Le argomentazioni difensive relative ai vari comportamenti dei sostenitori tarantini - secondo le quali il ritardato inizio della gara sarebbe imputabile alla Soc. Catania, le offese non sarebbero state rivolte al Presidente della L.N.P., ma al fratello, Presidente della Soc. Bari, l'esplosione dei petardi sarebbe avvenuta in modo pacifico e, comunque, non avrebbe avuto conseguenze, il lancio delle bottigliette sarebbe stato provocato dal comportamento di calciatori della squadra avversaria - sono in contrasto con quanto riportato, in modo oltretutto circostanziato, negli atti ufficiali. Ugualmente infondata è la prospettazione difensiva secondo la quale la diffida avrebbe potuto essere irrogata solo in presenza di recidiva.

Ne deriva che la quantificazione della sanzione appare equa e proporzionata, in considerazione della pericolosità anche potenziale dei comportamenti dei tifosi baresi, delle modalità e delle conseguenze che essi hanno determinato e tenuto conto, d'altra parte, dell'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Serie C.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Dante PATERNA – Presidente Soc. Pescara: violazione art. 7 comma 3bis C.G.S. in relazione all'art. 89 delle NOIF;

Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 19/9/2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Dante Paterna, presidente della Soc. Pescara, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine perentorio delle ore 19.00 del 27/6/2006 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati nel periodo ottobre 2005-marzo 2006, nonché la Soc. Pescara per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta ascrivibile al suo legale rappresentante.

Il deferimento è consequenziale alla nota del 14/8/2006, con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato alla Procura Federale che la Società ha provveduto al pagamento di tali ritenute soltanto in data 7/7/2006, oltre il termine previsto.

Nei termini di rito gli incolpati hanno depositato una memoria difensiva nella quale si rileva che, in effetti, la documentazione è stata depositata in data 22/6/2006, anche se il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti pagati nel mese di giugno è

avvenuto, così come previsto dalla normativa fiscale, entro il mese successivo, cioè nel mese di luglio. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

All'odierno dibattimento è comparso il V. Procuratore Federale, avv. Alfredo Mensitieri, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna alla sanzione dell'inibizione per un anno per Dante Paterna e a quella della penalizzazione di 1 punto in classifica per la Soc. Pescara da scontarsi nel Campionato 2006-2007.

Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti, i quali hanno ribadito le argomentazioni formulate nella memoria, richiamando le conclusioni ivi formulate e, in via istruttoria, chiedendo l'audizione di un esperto contabile della Società.

Nel corso del dibattimento è stato ascoltato l'esperto contabile della Soc. Pescara per fornire chiarimenti sulla documentazione depositata presso la Co.Vi.So.C., il quale ha precisato che il versamento delle ritenute Irpef, concernenti gli emolumenti pagati nel mese di giugno 2006 in relazione alle prestazioni fornite dai calciatori nei mesi precedenti, è stato fatto soltanto in data 7/7/2006 in adempimento della normativa fiscale vigente, che prevede la possibilità di effettuare il pagamento delle ritenute Irpef entro la metà del mese successivo a quello del pagamento degli emolumenti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, rileva che il deferimento è fondato.

È pacifico, infatti, che la Soc. Pescara non ha fatto pervenire alla Co.Vi.So.C. la dichiarazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef entro il termine delle ore 19.00 del 27/7/2006, così come previsto dalla normativa federale (C.U. n. 180/A, par. 1 lett. B n. 4, del 31/3/2006) che determina le condizioni per l'ammissione ai campionati professionistici 2006/2007, in quanto tale pagamento è avvenuto soltanto in data 7/7/2006.

È altrettanto pacifico, per l'evidente tassatività del termine *ad horas* e per il tenore letterale del dettato normativo, che anche il semplice ritardo *in die* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione e di deposito della documentazione richiesta, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F.

L'argomentazione difensiva secondo la quale la Soc. Pescara non sarebbe incorsa in alcuna violazione, in quanto il versamento delle ritenute Irpef, concernenti gli emolumenti pagati nel mese di giugno 2006 in relazione alle prestazioni fornite dai calciatori nei mesi precedenti, è stato fatto in data 7/7/2006, cioè nel termine previsto dalla normativa fiscale, non è condivisibile, in quanto il termine perentorio stabilito dal C.U. n. 180/A risponde a esigenze e finalità diverse, proprie dell'Ordinamento federale, ed è vincolante per i tesserati. Alla Società deferita, pertanto, va inflitta la sanzione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S. Al Presidente della stessa, invece, la Commissione ritiene equo comminare la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per mesi sei, tenuto conto della necessità di graduare la sanzione in relazione sia alla gravità della contestazione, sia al comportamento tenuto.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Dante Paterna la sanzione dell'inibizione per mesi sei e alla Soc. Pescara la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel Campionato 2006-2007.

Sig. Paolo DE LUCA – Presidente Soc. Siena: violazione art. 7 comma 3bis C.G.S. in relazione all'art. 89 delle NOIF;

Soc. SIENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 19/9/2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Paolo De Luca, presidente della Soc. Siena, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine perentorio delle ore 19.00 del 27/7/2006 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di marzo 2006 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori, nonché la Soc. Siena per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., in relazione alla condotta ascrivibile al suo legale rappresentante.

Il deferimento è consequenziale alla nota del 14/8/2006, con la quale Co.Vi.So.C. ha comunicato alla Procura Federale che la Società ha depositato tale dichiarazione soltanto in data 5/7/2006, unitamente alla relativa documentazione dalla quale risulta oltretutto che i versamenti sono avvenuti successivamente al 27/7/2006.

Nei termini di rito gli incolpati hanno depositato una memoria difensiva nella quale, dopo aver correttamente riconosciuto che la documentazione è stata trasmessa in ritardo, si rileva che, in relazione alla fattispecie in esame, vi sarebbe un contrasto tra la previsione della sanzione della penalizzazione di un punto contenuta nel C.U. n. 180/A del 31/3/2006 e quella contenuta nell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., ove invece si prevede, in alternativa, la sanzione dell'ammenda e quella della penalizzazione di un punto: contrasto che andrebbe risolto applicando la previsione di cui all'art. 7, comma 3 bis, la quale è stata introdotta con C.U. n. 183/A, cioè con C.U. pubblicato successivamente, ancorché adottato dal Consiglio federale nella stessa data del precedente. Di conseguenza, si chiede l'applicazione della sola sanzione dell'ammenda, nella misura ritenuta di giustizia, in considerazione della tenuità del fatto, del realtà dimensionale della Società e della mancanza di precedenti specifici.

All'odierno dibattimento è comparso il V. Procuratore Federale, avv. Alfredo Mensitieri,, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna alla sanzione dell'inibizione per un anno per Paolo De Luca e a quella della penalizzazione di 1 punto in classifica per la Soc. Siena da scontarsi nel Campionato 2006-2007.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i deferiti debbano essere dichiarati responsabili dell'addebito loro ascritto.

È pacifico – e oltretutto non contestato - che la Soc. Siena non ha fatto pervenire alla Co.Vi.So.C. la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera entro il termine delle ore 19.00 del 27/7/2006, così come previsto dalla normativa federale (C.U. n. 180/A, par. 1 lett. B n. 4, del 31/3/2006) che determina le condizioni per l'ammissione ai campionati professionistici 2006/2007.

È altrettanto pacifico per l'evidente tassatività del termine *ad horas* e per il tenore letterale del dettato normativo, che anche il semplice ritardo *in die* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione e di deposito della documentazione richiesta, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F.

La tesi difensiva, secondo la quale le sanzioni applicabili nel caso in questione sarebbero quelle previste dall'art. 7, comma 3 bis (sanzione o penalizzazione di un punto), e non quella prevista nel C.U. n. 180/A del 31/3/2006 (penalizzazione di un punto), non può essere condivisa perché il C.U. n. 180/A del 31/3/2006, in quanto “medesima disposizione federale”, ha espressamente disciplinato la fattispecie relativamente alla stagione agonistica 2006/07.

Alla Società deferita, pertanto, va inflitta la sanzione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S. Al Presidente della stessa, invece, la Commissione ritiene equo comminare la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per mesi tre, tenuto conto della necessità di graduare la sanzione in relazione sia alla gravità della contestazione, sia al comportamento tenuto anche in sede processuale.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Paolo De Luca la sanzione dell'inibizione per mesi tre e alla Soc. Siena la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel Campionato 2006-2007.

Il Presidente: f.to *prof. avv. Claudio Franchini*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 OTTOBRE 2006

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese